

BVGer D-2372/2020 vom 2. Juli 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2372_2020

FR: TAF D-2372/2020 du 2 juillet 2020

IT: TAF D-2372/2020 del 2 luglio 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Nella presente disamina, il Tribunale rileva dapprima che v'è luogo di trattare la domanda del 5 maggio 2020 come una domanda di revisione, per i motivi esposti di seguito.

E. 2.1

Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda a sua volta agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

E. 3.1

La domanda di revisione del richiedente si fonda sull'art. 122 LTF, secondo il quale la revisione di una sentenza del Tribunale può essere domandata se la CorteEDU ha constatato in una sentenza definitiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati (lett. a), che un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione (lett. b); e che la revisione è necessaria per rimediare alla violazione (lett. c).

E. 3.2

La ricevibilità di una domanda di revisione fondata sull'art. 122 LTF, è tuttavia subordinata al fatto che essa sia introdotta dinanzi al Tribunale al più tardi entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della CorteEDU diviene definitiva ai sensi dell'art. 44 CEDU (cfr. art. 124 lett. c LTF; cfr. anche DTF 144 I 214 consid. 2.1 con ulteriore riferimento citato). Inoltre, l'istante deve avere la qualità per interporre una domanda di revisione e, in particolare, disporre di un interesse attuale all'ottenimento di un nuovo giudizio sul punto in questione (cfr. sentenza del TF 2F_21/2016 del 6 luglio 2018 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 3.3

Nella presente disamina, la Terza Sezione della Corte EDU ha constatato una violazione dell'art. 3 CEDU nella sua sentenza del 5 novembre 2019, che è divenuta definitiva tre mesi dopo la data della sentenza, non essendo stato richiesto il deferimento alla sezione allargata (cfr. art. 44 cifra 2 lett. b CEDU), ovvero il 5 febbraio 2020 a mezzanotte (cfr. anche risultanze processuali). Depositata il 5 maggio 2020, la domanda di revisione risulta pertanto essere stata introdotta tempestivamente (art. 124 cpv. 1 lett. c LTF). Inoltre l'istante ha partecipato al procedimento dell'autorità inferiore che ha condotto alla sentenza del Tribunale amministrativo federale della quale ne è chiesta la revisione, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, in quanto un'indennità - peraltro in assenza di un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU da parte della Corte EDU - non risulta sufficiente per compensare le conseguenze della violazione dell'art. 3 CEDU pronunciata dalla Corte EDU. Soltanto la revisione della sentenza del Tribunale, entrata in forza di cosa giudicata, risulta infatti idonea a compensare le conseguenze di tale violazione accertata nel caso in cui egli venisse allontanato verso l'Afghanistan, in quanto una partenza forzata dell'interessato dalla Svizzera, anche fosse accompagnata dal versamento di un'indennità, sarebbe tuttavia contraria al disposto precitato. Inoltre la domanda di revisione depositata dall'istante indica il motivo di revisione invocato ed in cosa consista la modifica richiesta della sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2016, rispettando pertanto le condizioni formali (cfr. art. 67 cpv. 3 PA per rinvio dell'art. 47 LTAF). La domanda è pertanto ricevibile in ordine. Occorre pertanto entrare nel merito della revisione.

E. 4.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di revisione, se quest'ultimo ritiene la domanda di revisione ricevibile, entrerà in materia della stessa ed esaminerà se il motivo di revisione allegato è realizzato. Se tale è il caso, il Tribunale federale, rende successivamente due decisioni distinte, anche se di regola procede con le stesse in una sola sentenza: nella prima, denominata "il rescindente", annulla la sentenza oggetto dell'istanza di revisione; nella seconda, denominata invece "il rescissorio", statuirà nuovamente sul ricorso del quale era stato precedentemente investito (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF). La decisione d'annullamento porrà fine alla procedura di revisione propriamente detta e condurrà alla riapertura della procedura anteriore. Tale decisione ha un effetto *ex tunc*, nel senso che le parti sono rimesse nella situazione in cui si trovavano nel momento in cui la sentenza annullata è stata resa, la causa dovendo essere giudicata come se tale sentenza non fosse mai esistita (cfr. DTF 144 I 214 consid. 1.2 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del TF 2F_21/2016 del 6 luglio 2018 consid. 1.2; sentenza del Tribunale E-1212/2019 del 21 marzo 2019 consid. 2).

E. 4.2

Come già sopra considerato (cfr. consid. 3), le condizioni per entrare nel merito dell'istanza di revisione sono adempiute. In fase rescindente, s'impone pertanto d'annullare la sentenza del Tribunale D-2035/2015 del 21 ottobre 2016 ex art. 122 LTF. Ne discende quindi che la procedura anteriore ricorsuale è riaperta. L'istante è rimesso nella situazione giuridica in cui si trovava al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale che con la presente è annullata (effetto *ex tunc*). La decisione sul rescissorio interverrà invece eccezionalmente in un'altra sentenza rispetto alla presente, che è limitata al solo rescindente. Invero, le domande di revisione contro un provvedimento d'esecuzione dell'allontanamento consecutiva ad un rifiuto dell'asilo non hanno, in principio, alcun effetto sospensivo:

l'esecuzione dell'allontanamento risulta esecutivo, su riserva della pronuncia di misure provvisoriale, come è stato il caso di specie, avendo il Tribunale in data 6 maggio 2020 così ordinato (cfr. anche supra lett. F). Invece, ai sensi dell'art. 42 LAsi, chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti il suo statuto. Tale sarà il caso d'ora in avanti dell'istante: egli è nuovamente autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, previa revoca delle misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 6 maggio 2020. Per tale motivo, così come al riguardo della particolarità della causa che necessita di un serio esame, con eventuali ulteriori misure istruttorie, risulta opportuno rendere nel termine più breve la presente sentenza.

E. 5

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, per quanto riguarda la presente procedura, è divenuta senza oggetto.

E. 6

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 37 LTAF in relazione con l'art. 63 cpv. 1 seg. e l'art. 68 cpv. 2 PA).

E. 7

Infine, alla luce di quanto sopra considerato e per la presente procedura, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 68 cpv. 2 PA, v'è da riconoscere all'istante un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In tal senso, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella presente disamina, l'istante, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.